

SIMONA NICATORE(C.F NCTSMN70B67I693I – PEC simona.nicator@ordineavvgenova.it) che li rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto

contro

REGIONE PUGLIA Cod. Fiscale- P.IVA 80017210727 in persona del Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA) 18

nonché contro

in qualita' di controinteressato **MINISTERO DELLA SALUTE Cod. Fiscale- P.IVA 80242250589** in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in 00144 Roma (RM) Viale Giorgio Ribotta 5 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura di Stato di Roma con sede in Roma Via dei Portoghesi, 12

**PER L'ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ
E LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ**

- previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, sollevare la questione di legittimità costituzionale, alla luce della già espressa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'art 1 comma 599 n 205 del 2017 e della Legge 145 del 2018 , dell'art **46 del Regolamento Regione Puglia n 4/ 2007** modificato dal Regolamento Regionale n **10/2018** art 1 comma 537 nonché del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 nella parte in cui riferita alla figura degli educatori professionali precisa che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.*” in quanto in VIOLAZIONE DELL'ART 3 E 33 COSTITUZIONE E DELL'ART 14 CED .

- del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 nella parte in cui riferita alla figura degli educatori professionali precisa che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.*” nonché dell'art 46 del Regolamento Regione Puglia n 4/ 2007 modificato dal Regolamento Regionale n 10/2018 per i motivi meglio espressi in narrativa con conseguente nullità e/o l'annullamento dei regolamenti medesima in violazione per i motivi meglio esposti in narrativa in fatto ed in diritto (**doc. n 1-2**)

nonche'

di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso

PREMESSO IN FATTO CHE

- 1 I ricorrenti hanno conseguito il titolo e la professionalità di educatore professionale in seguito alla formazione universitaria di Educatore professionale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia secondo il DM 520/1998- SNT 2 - , il D.M 270/2004 o con diploma di educatore professionale come previsto dal D.M della Sanità 27 luglio 2000 (D.M 30 gennaio 1982 e 10 febbraio 1984) o con l'equipollenza dei titoli (**doc. n 3-4**)
- 2 I ricorrenti sono educatori professionali ex DM 520/1998 e come tali possiedono titolo professionale specifico per svolgere attività nel contesto socio- sanitario riabilitativo con specifica abilitazione che gli consente di essere iscritti al costituendo albo ai sensi della Legge 3/2018
- 3 Al fine di comprendere la natura dell'educatore professionale sanitario ovvero DM 52/1998 si deve considerare che tale figura è stata introdotta e riconosciuta dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. 502/1992 – che ha individuato una figura professionale di carattere esclusivamente riabilitativo con specifiche connotazioni “*l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario*

abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà". (doc. n 5-6)

4 E' stato attivato con Decreto Interministeriale 2/04/2001 Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie in cui si è previsto che “ *CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000; VISTO il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge; CONSIDERATA la necessità di assicurare l'omogeneità dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6; (doc. n 7)*

5 all'art 1 del suddetto Decreto interministeriale si precisa – infatti- che: “ *Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4. 2. I corsi di laurea istituiti dalle università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi*

dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

- 6 *l'art 6 comma 1 riferisce che “ Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.”*
- 7 *infatti le professioni sanitarie ex Dlgs 502 e ssmmii rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art 1 L febbraio 1999 n 42 il quale al comma 2 prevede l'abolizione dei mansionari per le professioni per le quali sono previste e stabilisce che il campo proprio di attività e di responsabilità di tutte le professioni sanitarie è determinato da tre fattori: dai contenuti del DM istitutivi dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione post-base, dai contenuti degli specifici codici deontologici, ove esistenti.*
- 8 *Il DM 29 marzo 2001 inserisce l'educatore professionale individuato con il D.M 8 marzo 1998 n 520 tra i professionisti sanitari della riabilitazione- come anche modificato dal DM el 22 ottobre 2004 n 270 e precisamente ai sensi del DM 520/1998 “ l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito del progetto terapeutico elaborato da una equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/ relazionali in un contesto di partecipazione e recupero dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.*
- 9 *Sino alla introduzione della Legge 205/2018 era stata prevista dalla normativa la figura di educatore professionale di carattere riabilitativo, seppure fosse ed è esistente un doppio canale formativo per cui nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell'educazione mentre nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione si consegue la laurea di educatore professionale*
- 10 *A prescindere dalla presenza di una formazione differente l'educatore professionale risultava abilitato alla professione ai sensi dell'art 33 Costituzione.*
- 11 *A seguito della introduzione della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 (doc. n 8) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio*

2018-2020, viene introdotta la figura professionale dell'educatore socio-pedagogico e precisamente

- all'art 1 comma 594” *L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi” ;*
- all'art 1 comma 595 viene precisato che “ *La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.*

- All'art 1 comma 597 e 598 viene espressamente indicate le modalità di acquisizione del titolo di E.P socio pedagogico in presenza di specifici criteri di esperienza (comma 598) e di specifica integrazione formativa (comma 597) e precisamente “ *In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facolta' di scienze dell'educazione e della formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalita' stabilite dalle medesime universita', da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b) svolgimento dell'attivita' di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.* 598. *Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta' superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.* “
- 12. Distintamente dalla figura professionale dell'educatore professionale socio- pedagogico viene richiamata e confermata all'art 1 comma 596 il titolo professionale dell' educatore professionale di cui al DM 520/1998 – chiamati dalla legge socio- sanitari - “ *La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e' attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520.*
- 13. Oltre alle figure professionali delineate ai commi 594 e 596 della L 205/2017 la normativa

introduce una terza possibilità di svolgere l'attività di educatore ovvero espressamente all'art 1 comma 599 della L 205/2017 viene concesso che soggetti non qualificati né dal punto di vista formale né dal punto di vista informale continuino a svolgere l'attività di educatore e precisamente che *“ I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.*

14. Vengono introdotte pertanto due figure di educatori professionali che hanno competenze diverse in contesti diversi ovvero i laureati in L 19 con diploma di laurea in scienze dell'educazione hanno competenze esclusivamente di carattere educativo formativo con la funzione di insegnamento nelle realtà sociali, culturali e territoriali nel contesto di strutture pubbliche e private per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza; non hanno in alcun modo competenze formative di carattere sanitario .
15. Nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO europeo del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03) sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente si precisa al punto (2) che *“ Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un'autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell'apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell'apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti” (doc. n 9)*
16. In data 21 novembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sottoscritto

l'accordo con il quale è adottato il “Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF” nel quale sono “posizionati” i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF che “ è stato adottato il termine “qualificazione” per riferirsi al concetto di qualification così come contenuto nella Raccomandazione EQF (in lingua inglese). La “qualificazione” è intesa come il “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”; si intende per “qualificazione” ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute” (**doc. n 10**)

17. Nel suindicato documento viene precisato che l'accesso alle professioni regolamentate è subordinato al rilascio del certificato di abilitazione che può essere di competenza dello Stato - attraverso i singoli Ministeri - così viene precisato ancora prima dell'introduzione della L 205/2017 che l'Educatore Professionale- ovviamente DM 520/1998 è professione riconosciuta dal MIUR considerata una professione per cui si rilascia una abilitazione.
18. Con l'introduzione della Legge 3 del 2018 all'art 5 della norma medesima si legge che “ . *Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3 -octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. “ precisando al comma 5 che “ Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti”(**doc. n 11**)*
19. All'art 12 della Legge 3/ 2018 viene espressamente introdotto l' Esercizio abusivo di una professione indicando all'art 1 comma 1 “ . *L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). — Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi.»* oltre ad indicare al comma 5 “ Il

primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

20. Con l'introduzione della Legge 30 dicembre 2018 n 145 (**doc. n 12**) è stato previsto inoltre che :

(s) all'art 1 comma 517 “ All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi” sono inserite le seguenti: “, *nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi*”.

(t) All'art 1 comma 537. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. *Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*”.

21. Pertanto viene introdotta la possibilità che soggetti non aventi alcuna formazione ma con 36 mesi di lavoro dipendente o autonomo possano continuare a svolgere le attività professionali della professione sanitaria solo se si iscrivono entro il 31 dicembre 2019 in un elenco speciale presso gli Ordini.

22. Con le normative ad oggi evidenziate l'EP socio pedagogico potrebbe svolgere le proprie attività socio educative anche nel contesto socio sanitario riabilitativo ma solo per gli

aspetti socio educativi e i contesti socio – riabilitativi non possono vedere inserito solo personale avente limitate conoscenze socio-pedagogiche.

23. Nei succitati regolamenti , in riferimento al personale dei diversi servizi viene espressamente fatto riferimento che l'educatore professionale in qualità di figura professionale inserito nel contesto sanitario riabilitativo delle RSA sia di sostegno dei soggetti con disabilità sia in relazione alle persone non auto sufficienti richiedono ' il possesso di titolo idoneo – educatore professionale ex DM ottobre n 520- DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 **come modificato dal RR 10/2018.**
24. Nel regolamento n 4 del 21 gennaio 2019 si legge all'art 2 che “ *la residenza sanitaria assistenziale per i soggetti non autosufficienti è istituita al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio riabilitative e tutelari*” ;
25. Le residenze sanitarie assistenziali per i soggetti non autosufficienti sono articolate in:
- RSA estensiva (tipo A e B) che si occupa di assistere persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative o psico-geriatriche
 - RSA di mantenimento (tipo A e B) che richiede un'assistenza con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo (tipo A) per raggiungere un livello di recuperabilità nonché persone affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate (tipo A e B)
26. centro diurno per soggetti non autosufficienti “ *finalizzata all'accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non adeguatamente gestibili a domicilio per l'intera giornata.* ”
27. Nel regolamento all'art. 7.3 si precisano i requisiti specifici ed organizzativi delle RSA dove è garantita la presenza degli educatori professionali ; l'indicazione generica è motivata dal fatto che in tutte le specifiche delle varie strutture è indicato che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa*

nazionale e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.”

28. Nelle residenze sanitarie assistenziali per i soggetti non autosufficienti di qualsiasi tipo previsto nel regolamento è necessario personale di carattere sanitario riabilitativo con aspetti assistenziali per garantire la efficacia e specifica attività nei confronti dei pazienti che risulta essere contraria alle norme previste dal citato regolamento e al richiamo dell'art. 46 del RR n 4/2007
29. **L'art 46 del RR 4/ 2007 MODIFICATO DAL RR 10/2018 previsa infatti(doc. n 13-14)**
- (a) **al 1 comma “ *Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale sociopedagogico, pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.***
- (b) **Al secondo comma “ *Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598.***
- (c) **Al 3 comma “ *Nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione socio-sanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596”***
- (d) **Al comma 4 “ *i soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre***

2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.”

(e) Al comma 5 “ . Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alle qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti lla data del 01.01.2018. ”

30. Secondo il regolamento n 5 del 21 gennaio 2019 , come si legge all'art 2, “ *la residenza sanitaria assistenziale per i soggetti disabili è istituita al fine di semplificare e rendere agevole l'accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio riabilitative e tutelari” e conseguentemente le strutture della Residenza Sanitaria Assistenziale RSA per disabili ovvero per coloro che hanno disabilità fisiche , psichiche e sensoriali stabilizzate e che, avendo specifiche permanenti disabilità, necessitano di un intervento riabilitativo ed assistenziale mentre il centro diurno socio educativo e riabilitativo ha la funzione di” assistere soggetti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali stabilizzate con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario” (art 3 regolamento)*
31. Anche nel regolamento n 5 nelle residenze sanitarie assistenziali per i soggetti disabili di qualsiasi tipo previsto nel regolamento viene espressamente indicato che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.”*

32. Quindi in considerazione di quanto contenuto nei Regolamenti Regionali 4 e 5 si rileva che nelle attività di competenza degli Educatori Professionali sono inseriti non solo coloro che hanno acquisito il titolo in applicazione del DM 520- 1998 e del DM 27 luglio 2000 e che quindi secondo la normativa rivestono una funzione prevalentemente e specificatamente sanitaria ma addirittura anche coloro che non hanno alcuna formazione specifica riabilitativa (art 46 comma 4) i quali possono continuare a svolgere l'attività lavorativa seppur privi di formazione nel contesto riabilitativo, in applicazione dell'art 1 comma 599 del Dlgs 205-2017 e dell'art1 comma 537 del dlgs 145 -2018.
33. Con l'introduzione , inoltre, dell'art dell'art 1 comma 517 del dlgs 145 del 2018 all'articolo 1, comma 594, *secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, che introduce dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonche', al fine di con - seguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi » significa che per l'aspetto meramente educativo anche chi non ha formazione socio-sanitaria può essere inserito nel contesto sanitario a patto che le funzioni siano limitate alla sfera meramente educativa; tali norme pertanto, in quanto norme di rango superiore rispetto ai regolamenti tali norme devono essere applicate anche in deroga all'art 46 comma 3 del RR 4/2007 modificato dal RR 10/2018 .
34. I regolamenti regionali introdotti sono difformi dal *dlgs 145 del 2018* perchè oltre la specifico riferimento alla figura professionale dell'educatore professionale DM 520/1998 vengono introdotte le disposizioni di cui all'art art 46 comma 3 del RR 4/2007 modificato dal RR 10/2018
35. Facendo riferimento alle norma citate nei regolamenti si precisa che viene riportato pedissequamente la norma di cui al comma 599 dell'art 1 della L 205/2017 al comma 4 dell' art 46 ma il riferimento alle norme nazionali comporta l'applicazione anche delle disposizioni del dlgs 145 del 2018 all'art 51 e537 permettendo agli operatori di poter mantenere la mansione di educatore a prescindere dalla sussistenza della qualifica professionale richiesta per le varie competenze e concedendo agli E.P professionali socio pedagogici di poter rivestire funzioni socio- educative nel contesto sanitario con ciò limitando e frazionando le competenze dell'educatore socio-sanitario .
36. In realtà le competenze riabilitative dell'E.P socio sanitario sono inscindibili inscindibili

svolgendo una attività riconducibile alla stimolazione alle funzioni cognitive e relazionali, in cui il minore, il disabile e/o il soggetto non autosufficiente viene supportato in un processo di crescita e sviluppo dell' autonomia nelle funzioni esecutive che vengono stimulate e pertanto vi è una effettiva connessione tra l'aspetto educativo e sociale e quello riabilitativo sanitario che, per le competenze deve essere riportato nel contesto dell'operatività dell'educatore professionale socio-sanitario

37. Per tali ragioni, le parti ricorrenti, come sopra rappresentati domiciliati ed assistite, si vede costretta a rivolgersi all'ill.mo Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità e/o nullità dei regolamenti previo accertamento dell'incostituzionalità dell'art 1 comma 599 della legge 205/ 2017 nonché dell'art 1 comma 537 della l. 145/2018 per violazione dell'art 3 e 33 costituzione e dell'art 14 ced e del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 ' *Regolamento regionale sull'assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili- residenza sanitaria assistenziale. centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili*' e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 '*regolamento regionale sull'assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti residenza sanitaria assistenziale rsa estensiva e di mantenimento- centro diurno per soggetti non autosufficienti*' pubblicato in data 25 gennaio 2019 con ogni conseguente accertamento dell'insussistenza di presupposti per l'assentimento contestato e/o condanna all'immediata adozione di idonee misure e/o provvedimenti di tutela e/o ritiro e/o autotutela, anch'essi meglio specificati epigrafe nelle conclusioni nonché nei seguenti motivi in

DIRITTO

- I. SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE 21 GENNAIO 2019 N. 5 PUBBLICATO IL 25 GENNAIO 2019 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 21 GENNAIO 2019 N. 4 E DELL'ART 1 COMMA 599 DELLA LEGGE 205/ 2017 NONCHE' DELL'ART 1 COMMA 537 DELLA L. 145/2018 PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AL DLGS 1 502/1992 , AL DM 520/1998 E ALL' ART 14 DELLA CEDU DELL'ART 3 E 33 COSTITUZIONE E DELL'ART 14 CEDU. RILEVANZA DELLE QUESTIONI NORMATIVE E MANIFESTA FONDATEZZA.**

Preliminarmente alla trattazione della questione relativa alle violazioni di cui al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 della DGR 944/2018, nelle mere questioni di merito, appare necessario esaminare e trattare la questione relativa alla illegittimità costituzionale di quanto introdotto con i regolamenti impugnati laddove richiama l'art 46 del RR 4/ 2007 modificato dal RR 10/2018 laddove al comma 4 si precisa che *“ i soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.”*

Quanto sopra indicato al comma 4 si riferisce integralmente all' art 1 comma 599 della L. 205/17 in cui si legge infatti : I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Le censure d'incostituzionalità traggono origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 205/2017 - e poi riportate nei regolamenti impugnati - modificazioni che, appunto, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le norme costituzionali in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o integrazione delle precedenti anche con la Legge 145/2018 all'art 537.

Tale norma risulta essere contestabile perchè consente ad operatori che hanno svolto 12

mesi anche frazionati di non ottenere la qualifica di educatori socio -pedagogici ma di continuare a lavorare e di non poter neppure essere qualificato diversamente.

Ciò comporta che vi sia un legittimo conflitto tra i soggetti qualificati e/o qualificabili e quelli che- a prescindere dall'acquisizione del titolo- non abbiano neppure le caratteristiche della formazione prevista dalla L 92/2012 ed in tale caso è nettamente evidente la illegittimità dell'art 599 in ragione del contrasto con l'art 33 della Costituzione che al comma 2 prevede espressamente che “ È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale ”

Il legislatore con l'introduzione dell'art 1 comma 599 della L 205/2017 ha introdotto una disparità ingiustificata tra coloro che svolgendo le stesse mansioni di educatore nel contesto socio-sanitario possiedono il titolo formativo universitario previsto dalla normativa e coloro che – al contrario non possiedono alcun titolo formativo ma solo un periodo di attività lavorativa di soli 12 mesi anche non continuativa e neppure limitata temporaneamente.

Tale situazione comporta una lesione nei confronti dell'utenza indotta a ritenere che il professionista che svolge attività nel contesto sanitario sia munito di regolare abilitazione e che ciò garantisca la specifica professionalità.

L'art 1 comma 599 della L 205/2017, quindi, è palesemente in contrasto con l'art 33 Costituzione nel momento in cui consente al personale con un minimo di mansioni di educatore nel contesto sanitario di mantenere le mansioni pur in assenza del titolo con ciò ledendo i diritti di entrambi i lavoratori sia quelli che possiedono legittimamente il titolo sia quelli che in assenza di ciò hanno garantito il posto di lavoro e vengono inseriti in un “ albo speciale” (art 1 comma 537 L 145/2018) ma rimangono in violazione dell'art 12 della Legge 3/2018 perchè sono in evidente abuso di professione risultando gli stessi privi di quella abilitazione necessaria per la professione sanitaria di cui svolgono le mansioni senza averne il titolo.

Il dubbio di illegittimità costituzionale è dovuta a diverse impostazioni delle norme richiamate dalla DGR 944/2018 ed afferenti alla natura della professionalità degli operatori nel contesto sanitario riabilitativo quale professione sanitaria che prevede una specifica abilitazione, una obbligatoria iscrizione all'Ordine (legge 3/2018)

Si rende necessario valutarne la conformità delle citate norme di cui all' art 1 comma 599 Legge 205/2017 laddove viene introdotta la possibilità di svolgere l'attività di educatore senza alcuna formazione ma con il solo presupposto di dodici mesi di lavoro anche non

continuativo senza alcun accertamento della presenza di tutti i requisiti necessari per la tutela della professione in violazione dell'art 33 della Costituzione nonché a tutela dell'utenza.

Viene violato anche il diritto all'eguaglianza previsto dall'art 3 della Costituzione garantito dalla presenza di una formazione universitaria specifica che comporta l'assegnazione di una professione ed un titolo preciso.

Vi è inoltre un contrasto di norme tra l'art 1 comma 599 Legge 205/2017 e l'art 5 della Legge 3/2018 nonché con l'art 1 comma 537 della Legge 145/2018 laddove viene individuato che chi ha una mansione di educatore (socio sanitario) e non rientra nell'art 1 comma 596 della Legge 205/2017 e non ha pertanto alcuna formazione specifica di cui al DM 520/1998 e la conseguente abilitazione può continuare a svolgere l'attività di educatore inserito in una lista speciale (art 1 comma 537 della Legge 145/2018) in cui sono inseriti tutti coloro che- non più per 12 mesi- per 36 mesi anche non consecutivi negli ultimi dieci anni hanno svolto attività di educatore.

In tale modo sussisterebbero due tipologie di educatori:

1. l'educatore con diploma di laurea Snt2 che ha conseguito il titolo di educatore professionale con conseguente abilitazione ed idoneo ad iscriversi ad un albo
2. colui che con trentasei mesi di lavoro continuativo negli ultimi sei anni deve essere iscritto entro il 31 dicembre 2019 alla lista speciale istituita presso l'ordine delle professioni tecnico sanitarie ma che risulta ai sensi dell'art 12 della Legge 3/2018 in abuso di professione.

Ciò comporta necessariamente e doverosamente la necessità di definire la illegittimità costituzionale l'illegittimità costituzionale delle norme contestate , ritenendo che l'Ill.mo Presidente della Repubblica , dovrà trarre le dovute conseguenze pronunciando sulla domanda che i ricorrenti propone a tutela del proprio titolo professionale, al fine di individuare se le norme citate siano o meno conformi alla Carta fondamentale dello Stato, e agli artt. 3 e 33 Costituzione nonché l'art 14 della CEDU laddove il divieto di discriminazione proclamato dalla direttiva 2000/78 si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del privato, per quanto attiene all'accesso e alle condizioni di lavoro, alla formazione e all'orientamento professionale e all'attività sindacale.

Infatti la Corte Costituzionale con le sentenze n.348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d'ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione

del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata. Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il "diritto al ricorso effettivo" previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione (in tempi ragionevoli) e sia dall'art. 13 della CEDU.

I ricorrenti hanno voluto, con il presente atto, seguire ed utilizzare questo "diritto al ricorso effettivo" indicato dalla Corte Costituzionale, e chiedere, di conseguenza, che l'Ill.mo Presidente della Repubblica, una volta evidenziata la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, investa la Corte Costituzionale per l'esame delle questioni d'incostituzionalità dedotte:

1. illegittimità costituzionale dell'art 1 comma 599 della legge 205/2017 e del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4' in quanto in contrasto con l'art 33 e 3 costituzione ed il Dlgs 502/1992 il DM 520/1998 e l'art 14 della CEDU
2. Illegittimità costituzionale dell'art 1 comma 537 della legge 145/2018 "1 comma 537 e del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4' in quanto in contrasto con l'art 33 e 3 costituzione ed il Dlgs 502/1992 il DM 520/1998 e l'art 14 della CEDU

Per tali ragioni, le parti ricorrenti, come sopra rappresentati domiciliati ed assistiti, si vedono costretti a rivolgersi all'Ill.mo Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità e/o nullità del regolamenti citati ritenuto di sollevare la questione di incostituzionalità delle norme sopra indicate con ogni conseguente accertamento e/o condanna all'immediata adozione di idonee misure e/o provvedimenti di tutela ritenuti.

II. PREMESSA SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI EDUCATORE PROFESSIONALE. VIOLAZIONE DI LEGGE. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 502/1992 E DEL DM 8 OTTOBRE 1998 N 520 E ART 1 COMMA 596 LEGGE 205/2018 E DELL'ART 1 COMMA 517 DELLA L 145/2018 INGIUSTIZIA MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E INCOERENZA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 21 GENNAIO 2019 N. 5 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 21 GENNAIO 2019 N. 4' IN

QUANTO IN CONTRASTO CON L'ART 33 E 3 COSTITUZIONE ED IL DLGS 502/1992 IL DM 520/1998 E L'ART 14 DELLA CEDU

La figura professionale dell'educatore è stata riconosciuta dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 *“Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* poi modificato dalla L 10 agosto 2000 n 251 e dal D.M 29 marzo 2001 qualificanti gli educatori professionali come *“professioni sanitarie riabilitative”*.

Precedentemente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”*(modificato con D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) aveva trasferito, con l'art. 6, c. 3, la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario e demandato al Ministro della Sanità l'individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili.

Con D.M della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 *“Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale”*, emanato ai sensi dell'art. 6, comma tre del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stata istituita la figura ed il relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale infatti tale decreto ha stabilito che le Università provvedessero alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Con il D.M 520/1998 è stato introdotto l'educatore professionale come : *“ l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'èquipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”*.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la qualifica di Educatore Professionale poteva essere acquisita solo nell'ambito sanitario ai sensi del D.L.gs 502/92, all'Università (Facoltà di Medicina), sulla base dei profili definiti con appositi decreti del Ministero della Sanità mentre erano le singole Regioni competenti ad attivare corsi di formazione per Educatore

Professionale, esclusivamente per il comparto socio-assistenziale, in carenza di una normativa statale relativa alle professioni del settore sociale.

E' necessario precisare che la figura di educatore professionale è stata introdotta e riconosciuta dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 – regolamento emanato in attuazione dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. 502/1992 – che ha individuato- per la prima volta- una figura professionale di carattere esclusivamente riabilitativo con specifiche connotazioni *“l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”*.

Tale figura professionale era ed è individuata dalla normativa come abilitante la professione e poteva e può essere acquisito attraverso una specifica formazione – avvenuta prima con DI 2 aprile 2001 (ex DM 509/1999) e, successivamente, con DI 19 febbraio 2009 (ex DM 270/2004) – che ha consentito di inserire il profilo di Educatore professionale afferente alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2) considerando che il DI 19 febbraio 2009 ha richiamato esplicitamente il campo di attività previsto per l'educatore professionale dal DM 520/1998.

Lo stesso DPCM 26 luglio 2011, recependo l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 10 febbraio 2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria – effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo – dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4, co. 2, L. 42/1999 ed ha escluso esplicitamente sia i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 42/1999.

In tale modo è stato espressamente identificato che l'attività di operatività dell'educatore professionale di carattere riabilitativo fosse mirato proprio al contesto sociale ed educativo ma con un carattere meramente riabilitativo operando in specifici contesti di difficoltà e di disagio. Pertanto prima della L 205/2017 l'educatore professionale era solo quello previsto riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520, emanato in attuazione dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. 502/1992 rientrante nell'ambito della riabilitazione la cui attività di

carattere sia sociale sia sanitaria lo portava ad operare nell'ambito di un progetto terapeutico con obiettivi educativi / relazionali in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana per un completo reinserimento psicosociale.

Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona, approvando il programma di lavoro sul follow-up degli obiettivi di Lisbona, ha individuato come obiettivo quello di “rendere l’istruzione e la formazione in Europa un punto di riferimento a livello mondiale per il 2010” e successivamente il Consiglio dell’unione Europea (istruzione, Gioventù e Cultura) ha approfondito le questioni riguardanti l’Istruzione e Formazione Professionale (VET) ed ha decretato nel 2002 a Copenaghen una Dichiarazione volta a promuovere una maggiore cooperazione in materia di istruzione e Formazione Professionale dove è stato definito che l’apprendimento non avviene solo nelle attività formative intenzionali e riconosciute (formazione formale), ma anche per mezzo di attività formative svolte al di fuori del contesto educativo tradizionale, per esempio sul lavoro (formazione non formale) e si realizza anche nella esperienza di vita quotidiana (formazione informale).

L'Italia con l'Accordo specificato ai sensi dell'art 4 comma 1 del dlgs 28 agosto 1997 n 281 ha introdotto in sistema di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per apprendimento permanente di cui alle raccomandazioni del Parlamento e Consiglio Europeo del 23 aprile 2008 dove l'educatore professionale è stato indicato nel 2012 come professione la cui abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Istruzione intendendo per educatore professionale quello disposto dal DM 520/1998- unica figura professionale esistente e così qualificata- che individuava espressamente la formazione e le caratteristiche della figura professionale operante nel settore socio-sanitario.

La legge 205/2017 all'art 1 comma 594 ha introdotto una nuova figura di educatore professionale che opera nel contesto socio- pedagogico precisando in quali ambiti opera la figura dell'educatore socio – pedagogico e del pedagogista ovvero nell'ambito propriamente educativo , formativo e pedagogico da svolgere in determinati contesti e solo per gli aspetti socio educativi .

Nei regolamenti n 4 e 5 del 21 gennaio 2019 si legge all'art 2 che per l'educatore professionale quale figura professionale che opera nel contesto sanitario riabilitativo delle RSA sia di sostegno dei soggetti con disabilità sia in relazione alle persone non auto sufficienti viene richiesto ' il possesso di titolo idoneo – educatore professionale ex DM ottobre n 520- DM 27

LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rinviando a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 **come modificato dal RR 10/2018**.

Nelle residenze sanitarie assistenziali per i soggetti non autosufficienti di qualsiasi tipo previsto nel regolamento è necessario personale di carattere sanitario riabilitativo con aspetti assistenziali per garantire la efficacia e specifica attività nei confronti dei pazienti che risulta essere contraria alle norme previste dal citato regolamento e al richiamo dell'art. 46 del RR n 4/2007 laddove si legge

1. Al secondo comma “ *Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e della qualifica di pedagogo di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi 594-598.*
2. Al 3 comma “ *Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596”*

1 Al comma 4 “ *i soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.”*

Quindi in considerazione di quanto contenuto nei Regolamenti Regionali 4 e 5 si rileva che nelle attività di competenza degli Educatori Professionali sono inseriti non solo coloro che hanno acquisito il titolo in applicazione del DM 520- 1998 e del DM 27 luglio 2000 e che quindi secondo la normativa rivestono una funzione prevalentemente e specificatamente

sanitaria ma addirittura anche coloro che non hanno alcuna formazione specifica riabilitativa (art 46 comma 4) i quali possono continuare a svolgere l'attività lavorativa seppur privi di formazione nel contesto riabilitativo, in applicazione dell'art 1 comma 599 del Dlgs 205-2017 e dell'art1 comma 537 del dlgs 145 -2018.

Da ciò si deduce specificatamente che le competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico solo riferite esclusivamente al contesto sociale ed educativo seppure lo stesso anche se a seguito della L 145/2018 all'art 1 comma 517 estende le sue competenze nel contesto socio sanitario.

La figura di Educatore professionale socio- pedagogico, come previsto all'art 1 comma 517 della L 145/2018 anche alla luce delle ultime modifiche normative non può svolgere attività in ambiti professionali che implicino competenze nel contesto di servizi educativi e riabilitativi in ambito socio-sanitario rivolti a persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani come nel caso dei contesti indicati dai regolamenti ad oggi opposti .

A tal proposito il legislatore ha precisato e rimarcato una differenziazione tra l'educatore socio educativo e quello socio-sanitario in quanto l'educatore professionale socio – pedagogico nonché il pedagogo ai sensi dell'art 1 comma 1 della L 4/2013 (La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.) sono professioni non organizzate in ordini e collegi come indicato al comma 2 in cui si legge “ *Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.* “

Pertanto la nuova figura professionale dell'educatore socio- pedagogico e del pedagogo non rientrando nelle professioni sanitarie è definita una professione non organizzate in ordini e collegi diversamente dall'educatore socio – sanitario che a seguito

dell'approvazione il 22 dicembre 2017 del DDL Lorenzin approvato- ma in attesa di pubblicazione, come indicato all'art 5 comma 5 che inserisce l'educatore professionale (ora educatore professionale socio-sanitario) nell'area socio sanitaria e conseguentemente come professione sanitaria deve riunirsi in uno specifico ordine con un albo apposito.

Si avrebbe in tale caso la coesistenza di due figure professionali sovrapposte, una con competenza esclusivamente nell'ambito educativo e l'altra – quella socio sanitaria- che potrebbe esercitare in tutti i contesti dell'ambito dei servizi e presidi socio sanitari ovvero sia quello sanitario riabilitativo oltre a quello educativo perchè non è possibile nel contesto meramente riabilitativo- soprattutto in presenza di soggetti disabili e/o con disturbi specifici- delimitare e dividere l'ambito educativo da quello meramente riabilitativo.

Tale formulazione ha solo creato una distanza maggiore tra le due professioni attribuendo però un carattere di professione abilitante a quella sanitaria.

In considerazione di quanto sopra indicato l'educatore socio- sanitario attiene sempre alla classe di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione in applicazione del D.M 520/1998 ; con tale precisazione si delimita e si conferma espressamente il profilo dell'educatore nell'ambito socio sanitario mantenendo le prerogative già assunte precedentemente al D.M citato.

Si ribadisce quindi che i regolamenti impugnato sono illegittimi in quanto tali da incidere gravemente sugli interessi dei ricorrenti i quali rivestono la qualifica di educatori socio sanitario sia nel contesto privato e pubblico ed in virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 8 ottobre 1998 n 520 che individua la figura dell'educatore professionale svolgono un'attività professionale di carattere riabilitativo.

Per tali ragioni, parti ricorrenti, come sopra rappresentati domiciliati ed assistiti, si vedono costretti a rivolgersi all'Ecc.mo Presidente della Repubblica per richiedere l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità e/o nullità dei regolamenti citati ritenuto di sollevare la questione di illegittimità costituzionale con ogni conseguente accertamento e/o condanna all'immediata adozione di idonee misure e/o provvedimenti di tutela ritenuti.

Tutto cio' premesso e ritenuto i ricorrenti nella loro qualità

III. SULL'ISTANZA DELLA SOSPENSIONE CAUTELARE

Le considerazioni sopra svolte escludono la necessità di ulteriore indugio sul fumus boni

iuris.

M nonché una violazione al buon andamento della P.A che, durante il tempo necessario a giungere alla decisione del presente ricorso lederebbe il diritto dei ricorrenti per i motivi meglio indicati nei punti sub 1 e 2.

Appare quindi evidente che la sospensione dei regolamenti costituisce il solo mezzo idoneo ad assicurare gli effetti della decisione di merito, ma anche che il diritto al lavoro è insuscettibile di subire bilanciamenti o affievolimenti in nome di interessi pubblici.

Tutto ciò premesso e ritenuto i ricorrenti nella loro qualità come rappresentati e difesi

CHIEDONO

all'Ill.mo Presidente della Repubblica in accoglimento delle LORO doglianze dichiarare:

IN VIA PRELIMINARE

1. disporre la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati e/o l'adozione di ogni altra misura cautelare ritenuta opportuna per i motivi meglio espressi nei punti sub 1,2 e 3 delle premesse di diritto.
2. previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, sollevare la questione di legittimità costituzionale, alla luce della già espressa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, dell'art 1 comma 599 n 205 del 2017 e della Legge 145 del 2018, dell'art 46 del Regolamento Regione Puglia n 4/ 2007 modificato dal Regolamento Regionale n 10/2018 dell' art 1 comma 537 nonché del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 nella parte in cui riferita alla figura degli educatori professionali precisa che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni socio-sanitarie.*” in quanto in violazione e contrasto con l'art 33 e 3 costituzione ed il dlgs 502/1992 il dm

520/1998 e l'art 14 della cedu per i motivi meglio espressi nei motivi in fatto ed in diritto.

NEL MERITO

1. dichiarare l'annullamento e/o nullità e la declaratoria di illegittimità del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019 e del Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 nella parte in cui riferita alla figura degli educatori professionali precisa che “ *i professionisti della riabilitazione devono essere in possesso di idoneo [.....] educatore professionale ex DM 8 ottobre 1998 n 520 DM 27 LUGLIO 2000. In riferimento agli educatori professionali in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dall'art 46 del RR n 4/2007 per quanto compatibile con la normativa nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.*” nonché dell'art 46 del Regolamento Regione Puglia n 4/ 2007 modificato dal Regolamento Regionale n 10/2018 in quanto in contrasto con l'art 33 e 3 costituzione ed il Dlgs 502/1992 il DM 520/1998 e l'art 14 della CEDU per i motivi meglio espressi in narrativa con conseguente nullità e/o l'annullamento dei regolamenti medesima in violazione per i motivi meglio esposti in narrativa nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
2. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.

Si allegano i seguenti documenti di cui si certifica che sono conformi agli originali:

1. copia Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 N. 5 pubblicato il 25 gennaio 2019
2. copia Regolamento Regionale del 21 gennaio 2019 N. 4 pubblicato il 25 gennaio 2019
3. copia carte identità ricorrenti
4. copia autocertificazione ricorrenti
5. copia Legge 205/2017
6. copia DM 520/1998
7. copia Dlgs 502/1990
8. copia Decreto Interministeriale 2/04/200
9. copia RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO europeo del 22 maggio 2017

(2017/C 189/03)

10. copia accordo Conferenza Stato-Regioni 21 novembre 2012

11. COPIA LEGGE 3/2018

12. COPIA LEGGE 145/2018

13. copia Regolamento Regione Puglia 4 del 2007

14. copia Regolamento Regionale Puglia 10 del 2017

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e s.m. e i. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il C.U. Verrà versato nella corrispondente misura di legge pari ad € 650,00.

S'indicano il numero di telefax 010.8563223 e la casella di posta elettronica certificata simona.nicator@ordineavvgenova.it come recapiti presso i quali gli scriventi difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs. 104/2010 si attesta altresì, che la copia in formato digitale del presente ricorso è conforme all'originale cartaceo.

Con facoltà di ulteriormente dedurre e/o produrre ai sensi di legge .

Con osservanza

Genova, Bari li 24 maggio 2019

Avv. Simona Nicatore